DECRETO LEGGE PROVVEDIMENTI ANTI-CRISI: SINTESI E PRIME VALUTAZIONI

Art. 1 Premio occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

Art. 2 Contenimento del costo delle commissioni bancarie

Art. 3 Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

Art. 4 Sblocco degli investimenti privati

Art. 5 Detassazione utili reinvestiti

Art. 6 Accelerazione dell'ammortamento su beni strumentali tecnologici

Art. 7 Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (banche)

Art. 8 Sistema "export-banca"

Art. 9 Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

Art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali

Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

Art. 14 Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

Art. 15 Potenziamento della riscossione

Art. 22 Settore sanitario

Art. 1 – Premio occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

Il provvedimento prevede nuovi interventi diretti a conservare e valorizzare il capitale umano nella eccezionale situazione di crisi che interessa il Paese. Si tratta di ulteriori misure a sostegno dell'occupazione che fanno seguito a quelle adottate ad inizio anno con le leggi n. 2 e 33 del 2009.

All'articolo 1, commi da 1 a 4, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle aziende in cassa integrazione di richiamare i lavoratori sospesi per utilizzarli in progetti di formazione o riqualificazione. Questi progetti possono includere anche lo svolgimento di attività produttiva connessa all'apprendimento.

Attualmente lo svolgimento di formazione durante il periodo di sospensione per cassa integrazione è incompatibile - pena la decadenza dal trattamento - con il contestuale svolgimento in azienda di qualsiasi attività lavorativa. La norma rimuove questo ostacolo, pur richiedendo sempre uno stretto collegamento tra il progetto di formazione ed il lavoro svolto.

La disposizione precisa che i lavoratori interessati a questa misura sono esclusivamente quelli per i quali è ancora in essere il rapporto di lavoro. Rimangono, quindi, esclusi i lavoratori in mobilità e i percettori di indennità di disoccupazione.

Data la particolarità dell'ipotesi consentita, il nuovo provvedimento stabilisce che i lavoratori interessati dalla previsione sopra indicata saranno individuati attraverso uno specifico accordo, stipulato presso il Ministero del lavoro, dalle stesse parti che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Ai lavoratori spetterà, in aggiunta al trattamento di sostegno al reddito, la differenza tra quest'ultimo e la retribuzione. Il relativo importo è a carico del datore di lavoro.

Con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia saranno disciplinate le modalità attuative di questa previsione. In particolare, al decreto interministeriale sono affidati il coordinamento tra i progetti di formazione e gli interventi di politica attiva nonchè la disciplina del procedimento per l'individuazione dei lavoratori destinatari.

Nella logica del rafforzamento delle misure di sostegno al reddito che Confindustria sta sviluppando da mesi, rientra anche il rifinanziamento (25 milioni di euro per l'anno 2009) delle proroghe a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in caso di crisi aziendale.

Il finanziamento è disposto annualmente (in genere, con la legge finanziaria). Per il 2009, ad un primo rifinanziamento disposto dalla legge 2/2009 (art. 19, comma 15) fa seguito quello contenuto nel decreto legge di venerdì scorso. Viene così incrementato il bacino di aziende che – in caso di cessazione parziale o totale dell'attività - potranno ricorrere alla cassa integrazione, rinviando nel tempo l'attivazione di procedure di mobilità. Restano ferme le modalità di accesso alla proroga (v. circolare Ministero del lavoro, n. 42 del 2004).

Con riferimento ai contratti di solidarietà ed in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, viene poi (comma 6) incrementato dal 60% all'80% l'ammontare del trattamento integrativo del reddito perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Si tratta di una misura volta ad incentivare il ricorso all'istituto del contratto di solidarietà, per garantire il mantenimento dei posti di lavoro ed evitare riduzioni di personale.

Con decreto del Ministero del Lavoro saranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo intervento. Sarà invece compito dell'Inps effettuare il monitoraggio dei provvedimenti di concessione del trattamento per garantire il rispetto del tetto massimo di spesa individuato dallo stesso provvedimento governativo.

In coerenza con il più ampio disegno di sostegno alla creazione di nuove opportunità di lavoro, il provvedimento amplia le ipotesi di incentivo alla creazione di micro-imprese (anche in forma cooperativa).

La prima misura va ad integrare le previsioni in tema di ammortizzatori in deroga contenute nell'art. 7ter, comma 7, della legge n. 33/2009 e riguarda esclusivamente i lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga. In loro favore, si prevede l'erogazione di un beneficio economico, in unica soluzione, equivalente all'importo residuo del trattamento di integrazione al reddito non ancora fruito al momento delle dimissioni. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere (cassa integrazione guadagni in deroga) l'erogazione del beneficio è condizionata alle dimissioni del lavoratore dall'impresa di appartenenza prima dell'erogazione del beneficio.

La misura è alternativa rispetto a quella già prevista dall'art. 7ter, comma 7.

Analoga possibilità è riconosciuta agli altri lavoratori attualmente destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni (non in deroga), per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, procedura concorsuale o nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale.

Come nel caso precedente, al lavoratore che richieda la "capitalizzazione" al fine di avviare una attività economica autonoma (anche in forma cooperativa), spetta il trattamento di cassa integrazione straordinaria nella misura residua delle mensilità deliberate e non ancora percepite.

Se il lavoratore può vantare i requisiti per la concessione del trattamento di mobilità (12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato), in suo favore il provvedimento concede il trattamento di mobilità per una durata massima di 12 mensilità. Con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia saranno disciplinate le modalità e le condizioni per l'attuazione della nuova misura.

Valutazione

Le misure sono positive perché si aggiungono opportunamente all'insieme degli interventi varati negli ultimi mesi dal Governo e agli strumenti decisi dal Ministro del Lavoro per far fronte alla crisi internazionale. Incentivare la riattivazione dei rapporti di lavoro del personale oggi in cassa integrazione può cogliere quelle situazioni nelle quali l'impresa, anche se in difficoltà, intravede soluzioni di uscita che accelerano investimenti tecnologici che richiedono l'immediato adeguamento formativo *on the job* dei propri dipendenti.

L'ulteriore incremento dell'indennità per i lavoratori con contratto di solidarietà potrà, laddove possibile, aumentare le occasioni per distribuire fra tutti i dipendenti il minor carico di lavoro imposto dalla crisi in atto. Il sostegno finanziario

all’autoimprenditorialità può andare incontro all’effettiva esigenza di tutti coloro che decidono di lasciare il posto di lavoro in una situazione di impresa in grave crisi, per impegnarsi in prima persona in una nuova attività.

Art. 2 – Contenimento del costo delle commissioni bancarie

Il comma 1 introduce nuovi termini per la decorrenza della data di valuta (data da cui decorrono gli interessi) e della data di disponibilità (il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata) per il beneficiario relativamente ai bonifici, agli assegni circolari e agli assegni bancari. I nuovi termini decorrono dal 1° novembre 2009 e a partire dal 1° aprile 2010 la data di disponibilità non potrà mai superare i 4 giorni.

Il comma 2 interviene sulla commissione di massimo scoperto e, modificando l'art. 2 bis della n. 2/2009, stabilisce un limite massimo al "corrispettivo omnicomprensivo" delle commissioni, che non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Infine, il comma 3 prevede un risarcimento da parte della banca al cliente se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro i termini indicati.

Valutazione

I termini introdotti con il comma 1 rappresentano un significativo miglioramento delle condizioni attualmente applicate: secondo i dati forniti dal consorzio Patti Chiari la data disponibilità per gli assegni è in media pari a 6,4 giorni e c'è un impegno assunto dall'ABI nei confronti dell'Antitrust a ridurre a 5 giorni; inoltre, con riferimento alla data valuta, i termini indicati da Banca d'Italia per il 2007 sono superiori ai 6 giorni.

Condivisibile è la norma sulla commissione di massimo scoperto finalizzata a limitare l'incidenza delle commissioni sul totale dell'affidamento. L'imposizione di un tetto massimo risolve solo in parte i problemi rilevati dalle imprese.

Il principale problema è dato dal fatto che le banche ora impongono una commissione su tutto il fido accordato (es. anche su anticipi salvo buon fine, anticipi ordini, fatture import e altre operazioni di natura commerciale), anche a chi prima non era contrattualmente tenuto a pagare commissioni di massimo scoperto.

La percentuale massima fissata (pari al 2% annuo[1]) in alcuni casi può risultare superiore a quelle recentemente rinegoziate dalle imprese. Sarà quindi necessario che tale percentuale venga rideterminata dalla contrattazione tra le parti.

L'obiettivo del comma 3 è condivisibile.

[1] In pratica, su un affidamento di 1 milione di euro l'impresa sopporterebbe un costo fisso di 20.000 euro solo di commissioni per la messa a disposizione del fido, ai quali si somma il costo degli interessi sull'utilizzo.

Art. 3 Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

La disposizione sul gas naturale, contenuta nell'articolo 3 del decreto anticrisi, rappresenta una misura pro-competitiva che consente di allineare il costo del gas per i settori energy intensive con i prezzi prevalenti nei principali mercati europei.

È infatti previsto, per l'anno termico 2009-2010, un gas realese di 5 miliardi di metri cubi di gas al quale potranno partecipare aziende e consorzi di aziende energy intensive ad un valore di cessione parametrato sui principali mercati europei. Il meccanismo di allocazione è su base d'asta e i proventi della procedura competitiva saranno retrocessi ai settori identificati sulla base del meccanismo dei mandati di consumo.

Valutazione

E' una norma estremamente positiva.

Per la prima volta si introduce una misura pro-competitiva attraverso un decreto legislativo e di portata rilevante in termini quantitativi per il settore industriale.

Il provvedimento prevede misure di carattere strutturale di grande importanza per il sistema confindustriale. In primo luogo viene riconosciuto il principio di degressività delle tariffe di trasporto sia con riferimento ai coefficienti di utilizzo delle infrastrutture sia con riferimento ai volumi trasportati. In secondo luogo viene previsto un nuovo regime di bilanciamento per l'uso delle infrastrutture di rete maggiormente flessibile e propedeutico all'avvio di un mercato organizzato del gas naturale. Infine, il servizio di stoccaggio, prerogativa dei soli utenti civili e residenziali, viene esteso agli utenti industriali e termoelettrici garantendo le condizioni di base per uno sviluppo effettivo del mercato del gas naturale.

Il provvedimento rappresenta contestualmente una risposta rapida ed efficace ai rilievi della Commissione europea che, lo scorso 24 giugno, aveva invitato molti Paesi europei ad adottare misure per promuovere la concorrenza nel mercato del gas naturale.

Art. 4 Sblocco degli investimenti privati

L'articolo 4 del decreto anticrisi introduce delle misure straordinarie per rimuovere una delle principali cause delle inefficienze di funzionamento del mercato elettrico italiano, sul modello dell' art.11 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (nomina comissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La riforma del mercato elettrico voluta da tutte le associazioni confindustriali richiede che il mercato dispieghi le forze competitive su una piattaforma di reti in grado di garantire un adeguato confronto sul piano concorrenziale.

Veti locali e complessità amministrative hanno bloccato lo sviluppo delle infrastrutture elettriche causando, nell'ultimo anno, oltre 1,2 miliardi di costi di congestione per il sistema. Inoltre la limitata capacità di dispacciamento ha fatto sì che in molti casi gli impianti più efficienti di nuova generazione non potessero immettere l'energia prodotta in rete con gravi danni economici per gli investitori.

Valutazione

Il provvedimento consentirà di sbloccare circa 6 miliardi di investimenti in infrastrutture elettriche, con durata economico-tecnica di 40 anni, senza oneri a carico dello Stato perché completamente auto-finanziati, con un beneficio di oltre 1 miliardo di euro all'anno.

Art. 5 Detassazione utili reinvestiti

La misura ripropone lo schema dell'agevolazione cd. Tremonti, cioè l'esclusione dal reddito d'impresa del 50% degli investimenti, con due notevoli differenze:

- sono agevolati solo gli investimenti in macchinari, individuati con riferimento a codice 28 della classificazione Ateco delle attività economiche (non sono quindi inclusi tutti i tipi di beni strumentali e sono esclusi gli immobili);
- è agevolata l'intera spesa in tali beni e non solo la parte eccedente rispetto ad una media degli anni precedenti.

L'agevolazione vale per gli investimenti fatti dall'entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2010 e l'esclusione dal reddito vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Meccanismo. E' escluso dal reddito d'impresa il 50% degli investimenti nei beni indicati nell' allegato 1. L'impresa può quindi dedurre (oltre alle ordinarie quote di ammortamento) la metà del costo dell'investimento.

Beni agevolati. La disposizione si applica a tutte le imprese che investono e non (come in passato) solo a quelle che incrementano gli investimenti rispetto alla media degli anni precedenti.

Sono agevolati gli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nel codice 28 della classificazione Ateco delle attività economiche. Il codice di attività 28 riguarda la "fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione" (cfr. all. 1). Sono quindi esclusi dall'agevolazione, oltre agli immobili, anche altri beni strumentali quali prodotti di elettronica, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (codici 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (codici 29 e 30).

Soggetti ammessi. Sono ammessi all'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa. Sono esclusi, rispetto alle precedenti versioni, professionisti e lavoratori autonomi.

Durata. La durata dell'agevolazione è di un anno: sono agevolati gli investimenti realizzati dall'entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010.

Utilizzo dell'agevolazione. La norma dispone che "l'esclusione dal reddito vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010". Il significato della previsione non è chiaro. L'interpretazione più immediata è quella di una sospensione degli effetti positivi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2009. In tal caso gli effetti di cassa si concentrerebbero in gran parte nel 2010.

Tale interpretazione non trova piena conferma nella relazione tecnica che conclude per una ripartizione degli effetti di cassa più sul 2011 che sul 2010. E' pertanto necessario un chiarimento su questo punto, auspicabilmente a favore del più rapido utilizzo dell'agevolazione.

Revoca. L'agevolazione è revocata se il bene è ceduto o destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa "prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto". La previsione sembra più favorevole rispetto alle precedenti versioni della Tremonti, in cui il mantenimento del bene era richiesto per due periodi d'imposta.

Attività industriali a rischio incidenti sul lavoro. Per chi svolge attività a rischio incidenti sul lavoro (ex DLgs n. 334/99), l'agevolazione è subordinata alla documentazione dell'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di legge. La disposizione riprende testualmente quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni Tremonti.

Valutazione

La norma è positiva poiché incentiva i nuovi investimenti delle imprese, senza alcun confronto con la media degli investimenti effettuati negli anni precedenti.

Per le imprese si tratta di una riduzione del carico fiscale pari a 4,7 mld di euro in due anni.

Gli investimenti agevolati riguardano macchinari ed apparecchiature. Sono esclusi dall'incentivo alcuni altri beni strumentali (quali prodotti di elettronica, strumenti computerizzati, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica, veicoli a motore) e gli immobili.

Art. 6 Accelerazione dell'ammortamento su beni strumentali tecnologici

Si prevede la revisione, entro il 31 dicembre 2009, dei coefficienti di ammortamento dei "beni a più avanzata tecnologia e che producono risparmio energetico", per renderne più rapido l'ammortamento e tenere conto, in questo modo, della maggiore incidenza di tali beni nel processo produttivo.

La revisione dovrà però essere a costo zero per l'erario: il costo dell'adeguamento dei coefficienti indicati sopra dovrà infatti essere compensato con un più lungo ammortamento degli altri tipi di bene.

La disposizione non stabilisce se i nuovi coefficienti si applicheranno già a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2009, ovvero successivamente.

Art. 7 Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (banche)

Viene innalzato dallo 0,30 allo 0,50 % il limite annuo delle svalutazioni dei crediti deducibili operate dagli enti creditizi e finanziari. Vengono altresì ridotti, da 18 a 9 anni, i periodi di imposta in cui sono deducibili le svalutazioni eccedenti il predetto limite.

L'innalzamento della soglia di deducibilità opera solo per i crediti futuri, ossia per i crediti erogati dalla data di entrata in vigore del decreto che eccedono la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti.

Non beneficiano di tale maggiorazione i crediti assistiti da garanzie concesse sotto qualsiasi forma dallo Stato, da enti pubblici, o da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

Valutazione

L'innalzamento dei limiti di deducibilità delle svalutazioni dei crediti è riservato al settore bancario.

Per il settore industriale rimane fermo il limite annuo dello 0,50 % senza la possibilità di rateizzazione delle svalutazioni eccedenti tale limite.

Il settore bancario in più occasioni (cfr. Audizione del governatore Draghi alla Camera dei deputati del 17 marzo 2009 – Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario; Assemblea Banca d'Italia, 29 maggio 2009, considerazioni finali del Governatore) ha evidenziato gli effetti penalizzanti di questa norma soprattutto in questa fase recessiva in cui si riduce il credito a favore. Alla fine del 2007, l'anticipo delle imposte nei bilanci bancari derivante dai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei crediti era stimato pari a circa 4 miliardi di euro; per il 2008 essi valgono 1.4 miliardi.

Per i crediti "nuovi" erogati nel secondo semestre 2009, non è ben chiaro come debba essere calcolata l'eccedenza rispetto alla media, commisurata, a questi fini, alla residua durata del suddetto periodo di imposta.

Art. 8 Sistema “export-banca”

L'art.8 del D.L. stabilisce che la Cassa Depositi e Prestiti potrà attingere al risparmio postale, per operazioni di interesse pubblico e a condizioni di mercato, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese a fronte di operazioni assistite da garanzia Sace.

Sono in corso di definizione i criteri che governeranno la nuova attività della CDP e le tipologie di operazioni ammissibili con garanzia Sace .

Valutazione

Si tratta di una operazione particolarmente interessante che potrà favorire l’ export italiano in particolare per le grandi commesse che necessitano di interventi agevolativi.

Art. 9 – Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Le misure distinguono fra la situazione dei debiti passati ed il futuro.

Per il passato, è previsto un intervento di ricognizione del MEF delle eventuali posizioni debitorie dei soli Ministeri. Tale ricognizione è finalizzata alla relativa liquidazione dei debiti nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. Secondo le dichiarazioni rese alla stampa del Ministro Tremonti l' ammontare complessivo delle risorse per lo sblocco dei crediti della Pa è pari a 23 mld di euro (18 derivanti dalla legge di assestamento del bilancio e 5 dal decreto in esame).

Per il futuro le norme sono finalizzate sostanzialmente a garantire una regolarizzazione dei tempi di pagamento rinviando alle singole pubbliche amministrazioni l'adozione delle relative misure organizzative per contrastare il fenomeno. Tali misure dovranno essere pubblicate su internet.

E' altresì previsto l'obbligo, per il funzionario dell'amministrazione interessata, di verificare al momento del pagamento verso i fornitori lo stanziamento di bilancio a copertura della specifica spesa. In assenza di mancata copertura, l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative di tipo contabile, amministrativo o contrattuale che evitino il formarsi di debiti pregressi. Da tale misura è esclusa la sanità.

Valutazione

E' una norma positiva. Si tratta di un primo passo in avanti che risponde alle richieste di Confindustria.

Si tratta ora di verificare l' incisività della norma soprattutto in relazione all' effettivo sblocco dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Va rilevato peraltro che la ricognizione da parte del Mef riguarda i soli ministeri e non la sanità e gli enti locali.

La norma punta poi ad evitare la formazione di nuovo indebitamento verificando che ci sia la copertura al momento del pagamento.

Va evitato il rischio che da tale norma derivi un possibile blocco dei contratti di fornitura in caso di verifica non positiva.

Art. 10 Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

La norma:

1. introduce l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale prima di compensare (con altre imposte e contributi, c.d. compensazione orizzontale) il credito IVA del periodo di imposta precedente, se superiore a 10.000 euro. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente asseverata dagli "intermediari abilitati" (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), con l'apposizione del visto di conformità, o, per le società soggette al controllo contabile, dai soggetti che esercitano tale controllo;
2. stabilisce che anche la compensazione orizzontale del credito IVA infrannuale (se superiore a 10.000) potrà essere operata solo a partire dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della istanza (Modello IVA TR); tali compensazioni potranno essere operate solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
3. estende alle compensazioni dei crediti IVA infrannuali operate dalle società controllanti per tutto il gruppo l'obbligo di presentazione della istanza con il Modello IVA TR;
4. prevede nuove modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA che saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
5. stabilisce che le sanzioni per l'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti (100-200% del credito indebitamente compensato – 200% per importi superiori a 50.000 euro) non sono suscettibili di definizione agevolata. Ciò comporta che il pagamento anticipato della sanzione (entro il termine per la presentazione del ricorso), non da luogo alla riduzione ad un quarto della stessa;
6. esonera dalla presentazione della comunicazione dati IVA i soggetti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio;
7. stabilisce che dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attuale limite di 516.456,90 euro dei crediti di imposta compensabili potrà essere elevato fino a 700.000 euro.

Valutazione

La norma presenta molti aspetti critici. Nonostante sia rubricata "*Incremento delle compensazione dei crediti fiscali*", l'eventuale elevazione del limite annuale, comunque limitato a 700.000 euro, sarà disposta con un futuro decreto ministeriale, che dovrà tener conto delle esigenze di bilancio.

Al contempo, invece, vengono introdotte alcune restrizioni per l' utilizzo del credito in compensazione, poiché diventa obbligatorio presentare la dichiarazione IVA annuale prima di effettuare la compensazione.

Tale dichiarazione dovrà essere asseverata, comportando oneri aggiuntivi per le imprese (compenso per il visto di conformità, compensi aggiuntivi per il sindaco o società di revisione che esercita il controllo contabile).

A tal fine, sarebbe opportuno estendere anche alle associazioni di categoria e ai CAF imprese, già abilitate all'invio telematico delle dichiarazioni, la possibilità di apporre il visto di conformità.

Inoltre, la preventiva presentazione della dichiarazione allunga, di fatto, i tempi per l'utilizzo in compensazione del credito. Attualmente, infatti, il credito Iva annuale può essere compensato con altre imposte e contributi a partire dal 16 gennaio (mentre la dichiarazione IVA viene presentata a settembre dell'anno successivo a quello di maturazione del credito); con la nuova disposizione, qualora la dichiarazione fosse presentata a gennaio, il credito potrà essere compensato solo a partire dal 16 di febbraio.

Vengono altresì allungati i tempi per compensare il credito IVA infrannuale: attualmente, il credito IVA maturato nel primo trimestre, ad esempio, può essere compensato dal 16 aprile, mentre l'istanza - Modello IVATR - deve essere presentata entro il 30 aprile. Con la nuova disposizione, se l'istanza è presentata l'ultimo giorno utile, il credito IVA potrà essere compensato solo a partire dal 16 maggio.

Per quanto riguarda la preclusione della definizione agevolata per le sanzioni comminate in caso di compensazione di crediti inesistenti andrebbero esclusi i semplici errori materiale (non necessariamente fraudolenti) che possono determinare la violazione.

La disposizione mira a disincentivare l'utilizzo della compensazione come strumento di estinzione dell'obbligazione tributaria e, come si evince dalla relazione tecnica, ci si attende un maggior gettito di 200 mil. di euro nel 2009 e 1.000 milioni di euro dal 2010.

Art. 12 – Contrasto ai paradisi fiscali

Secondo le indicazioni del primo comma della norma, tale disposizione è volta a dare attuazione agli accordi raggiunti in seno all'OCSE:

- per far emergere le attività economiche e finanziarie detenute in Paesi con regimi fiscali privilegiati;
- per migliorare il livello di trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati.

Il secondo comma, in deroga ad ogni vigente disposizione normativa, introduce una presunzione relativa secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, si considerano effettuati, salvo prova contraria, con redditi sottratti ad imposizione.

In virtù del richiamo all'art. 4 del DL n. 167/90, soggetti destinatari della previsione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate che, avendo investimenti ed attività detenute all'estero in Paesi a fiscalità privilegiata (identificati con i DM del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, senza per quest'ultimo, tener conto delle limitazioni soggettive contemplate agli articoli 2 e 3), sono obbligati a compilare uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per segnalare il possesso di tali attività. L'obbligo di segnalazione riguarda investimenti di ammontare superiore alla soglia di 12.500 euro.

L'applicazione della previsione comporta – sempre ai sensi del secondo comma dell'articolo in commento – l'irrogazione di sanzioni doppie rispetto a quelle attualmente applicabili in relazioni a violazioni relative agli obblighi dichiarativi.

La detenzione di redditi in Paesi a fiscalità privilegiata non dichiarati, secondo la presunzione dettata, pertanto, comporterà l'applicabilità di una sanzione:dal 240% al 480% nei casi di omissione della dichiarazione e dal 200% al 400% nei casi di presentazione di una dichiarazione infedele.

Il terzo comma della disposizione prevede, infine, l'istituzione di una unità speciale, composta sia di membri dell'Agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza, con il compito di contrastare l'evasione e l'elusione internazionale e prevenire e reprime fenomeni di trasferimento illecito e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.

Valutazione

Appare evidente che la disposizione appena sintetizzata è concepita in previsione della riproposizione dello scudo fiscale, ed è diretta a indurre – in modo quasi coattivo, data l'entità delle sanzioni – i contribuenti ad avvalersene.

La presunzione secondo cui i capitali non dichiarati in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano effettuati, salvo prova contraria, con redditi sottratti ad imposizione in realtà codifica il comportamento da sempre seguito dall'amministrazione finanziaria (e avvalorato dalla giurisprudenza) in tutti i casi di accertamenti cosiddetti "sintetici". Anche da questo punto di vista, la disposizione appare essere meramente strumentale alla riproposizione dello scudo fiscale.

Art. 13 Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

Premessa

L'art. 13 mira a contrastare fenomeni di delocalizzazione all'estero di imprese nazionali, finalizzate a conseguire il differimento della tassazione (c.d. tax deferral) degli utili attraverso la sua produzione tramite controllate estere, localizzate in Paesi esteri "*a fiscalità privilegiata*".

Attraverso tali operazioni, il soggetto partecipante residente produce utili assoggettati nei predetti Paesi esteri, assoggetti ad una imposizione fiscale ridotta o nulla, rinviando *sine die* la tassazione degli utili in Italia al momento della loro effettiva distribuzione da parte della controllata estera.

Tali operazioni sono contrastate nel nostro ordinamento dalla disciplina sulle *Controlled Foreign Companies* (CFC), di cui all'art. 167 del TUIR, che prevede l'imputazione per trasparenza degli utili dalla CFC direttamente in capo ai soggetti partecipanti, senza attendere l'effettiva distribuzione da parte delle CFC.

Dalla Finanziaria 2008, i Paesi "non virtuosi" non sono più individuati verificando la loro inclusione nelle cd "black list" dei Paesi o attività a fiscalità privilegiata, di cui al DM 21 novembre 2001, ma verificando la loro non inclusione nelle cd "white list", relative ai Paesi che consentono lo scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria Italiana.

Le nuove "white list" devono ancora essere individuate dal Ministro dell'Economia, pertanto fino al periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione in GU delle predette liste devono considerarsi valide le precedenti "black list".

Il decreto allarga il novero dei Paesi esteri potenzialmente interessati dalla normativa sulle CFC ed apporta modifiche restrittive alle prove che il contribuente deve fornire, dietro presentazione di apposito interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 200, n.212, per ottenere la disapplicazione della disciplina CFC, previste dall'art. 167, comma 5, del TUIR.

Allargamento del campo di applicazione delle CFC e contrasto alle "passive income companies"

E' stato introdotto un nuovo comma 8-bis) all'art. 167 del TUIR, che prevede l'applicazione della normativa sulle CFC anche alle controllate estere localizzate in Paesi inclusi nella *white list*, (in pratica, ovunque nel mondo) ove si verifichino <u>entrambe le seguenti condizioni</u>:

- i redditi della controllata estera siano soggetti a tassazione effettiva inferiore a più del 50% di quella applicabile in Italia (ciò riprende quanto previsto dalla normativa francese);
- i redditi della controllata estera derivino per più del 50% da cosiddetti "*passive income*" (gestione titoli, finanziamenti, diritti immateriali, prestazioni servizi infragruppo.

L'estensione a della disciplina delle CFC anche a Paesi virtuosi non si applica nei confronti delle società estere collegate di cui all'art. 168 del TUIR.

Valutazione

Le modifiche mirano a contrastare la localizzazione all'estero di società che realizzano cd. "passive income" (interessi, royalties, dividendi, capital gains da cessione di partecipazioni, etc.) vale a dire redditi legati alla produttività insita in cespiti di facile mobilità, quale, tipicamente, il reddito di natura finanziaria, e non dall'esercizio di un'effettiva attività economica di tipo industriale, commerciale o di servizi.

L'estensione della disciplina delle CFC anche a Paesi "virtuosi" (quindi anche Paesi Comunitari con i quali esistono accordi per lo scambio di informazioni) non appare compatibile in pieno con la libertà di stabilimento delle imprese all'interno dell'Unione Europea, pur se il nuovo comma 8-ter) dell'art.167 del TUIR prevede una clausola di disapplicazione nelle ipotesi in cui il soggetto residente dimostri, in sede di interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

L'esimente sembrerebbe conforme alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, causa C-196/04 (Cadbury Schweppes), che limita il potere dei singoli Stati Membri di emanare norme per restringere la libertà di stabilimento ai soli casi di "*wholly articial arrangements*" ("strutture completamente artificiose").

La norma incide soprattutto sulle società di gruppi multinazionali con base in Italia che hanno accentrato presso società controllate estere (localizzate ovunque nel mondo) attività di tipo holding, di gestione di tesoreria o proprietà intellettuale, oppure servizi intragruppo.

L' impatto è aggravato dalla necessità di adire l'Agenzia delle entrate con un interpello preventivo al fine di dare la prova che l'insediamento all'estero non rappresenta "una costruzione artificiosa volta ad ottenere un indebito vantaggio fiscale"

Riferimento al "mercato locale"

Viene previsto in primo luogo che la società o altro ente non residente deve dimostrare:

- non solo di svolgere un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede",
- ma <u>deve svolgere tale attività anche **nel mercato** dello Stato o Territorio di insediamento</u>.

Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative si intende soddisfatta quando la <u>maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.</u>

Le esimenti non sono comunque utilizzabili dalle imprese, nelle ipotesi in cui i redditi conseguiti della controllata estera derivino, per più del 50%, da:

- gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
- cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- prestazione di servizi infragruppo (nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o ente non residente, ne sono controllati

o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari).

Valutazione

Manca una norma specifica sulla entrata in vigore delle nuove norme.

E' necessario che sia chiaramente stabilito che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione del DL (o, meglio, della legge di conversione). Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 dello Statuto del contribuente ("Relativamente ai tributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono").

La norma era stata già proposta in sede di emanazione della disciplina delle CFC, ma poi era stata ritirata anche per le critiche di molti esperti (Assonime 65/2000).

La norma consolida una discutibile interpretazione della normativa previgente fatta dall'Agenzia delle Entrate. Secondo tale interpretazionenon basta dare la prova dello svolgimento di un'attività commerciale effettiva, ma occorre dare anche dimostrazione che tale attività sia svolta principalmente nel mercato locale, cioè con clienti e fornitori localizzati nello stesso Stato.

La modifica impatta negativamente sulle imprese che, per apparato organizzativo e investimenti effettuati svolgono effettivamente una attività commerciale o industriale nello Stato estero in cui sono localizzate, ma i cui sbocchi commerciali trascendano, in ipotesi, il Paese estero.

Sarà comunque necessario, considerata la peculiarità di tale normativa, una attenta verifica della corenza con gli ordinamenti fiscalli degli altri Paesi al fine di evitare di prre nostre imprese in una condizione di svantaggio competitivo.

Art. 14 – Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

La norma introduce una nuova imposta sostitutiva, relativa alle plusvalenze su metalli preziosi per uso non industriale.

Secondo il primo comma dell'articolo in esame, le plusvalenze iscritte in bilancio in relazione a platino, palladio, oro e argento, detenuti per uso non industriale (ad esclusione dei metalli conferiti in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee) sono assoggettate a tassazione separatamente rispetto all'imponibile complessivo.

La norma non chiarisce quali siano i soggetti passivi dell'imposta sostitutiva: dal titolo della disposizione, soggetti passivi sembrano le società e gli enti. Le imprese individuali sembrerebbero escluse, ma appare prematura ogni valutazione in questo senso.

Su tali plusvalenze va applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, con l'aliquota del 6%.

L'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, a meno che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non sia scaduto.

Quanto alle modalità di assolvimento dell'imposta sostitutiva, viene prevista la possibilità di versare, a scelta del contribuente:

- l'intera imposta sostitutiva entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- ovvero il 50% di quanto dovuto, entro la predetta data e la rimanente quota in due rate annuali di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Ai sensi del terzo comma, l'imposta non è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

E' infine previsto che le disposizioni che introducono questa imposta sostitutiva sono efficaci solo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto legge.

Art. 15 Potenziamento della riscossione

A decorrere dal 2010, al fine dell'attività di recupero da parte dell'INPS delle prestazioni indebite percepite dai contribuenti, le Amministrazioni pubbliche dovranno fornire all'INPS qualsiasi informazione utile in loro possesso.

Nel caso di pagamento dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte mediante pignoramento presso terzi, questi dovranno assoggettare a ritenuta del 20% il pagamento relativo, con le modalità da prevedere con apposito decreto.

E' allungato il termine (da 5 mesi a 9 mesi) entro il quale il Concessionario della riscossione (Equitalia) deve notificare la cartella esattoriale per non perdere al discarico delle somme iscritte a ruolo.

La norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Viene consentito alle imprese soggette agli studi di settore di poter versare le maggiori imposte dovute per adeguamento con le modalità rateali previste per i versamenti in acconto a saldo delle imposte.

Sono previste semplificazioni per l'emanazione di alcuni atti di liquidazione, accertamento e riscossione (individuati dall'Amministrazione finanziaria) sostituendo la firma autografa con il nominativo stampato del funzionario responsabile.

Art. 22 – Settore sanitario

Il decreto prevede una serie di misure in materia sanitaria la cui finalità è il rafforzamento del controllo della spesa. Inoltre, esso interviene con una riduzione di spesa che penalizza il settore farmaceutico. In particolare si stabilisce:

- la proroga al 31 luglio 2009 del termine per l'Intesa stato-regioni sulla sanità, finalizzata all'individuazione di misure di efficientamento della spesa in parallelo alla rimodulazione finanziaria delle risorse pubbliche per la sanità per il biennio 2010-2011. Nell'Intesa – oltre quanto stabilito dalla legge 133/2008 –dovranno essere fissati: nuovi standard minimi di dimensione ospedaliera; le condizioni in base alle quali dovranno essere attuati i piani di rientro sanitari in essere e l'eventuale commissariamento di nuove Regioni;
- in caso di mancata Intesa entro il 31 luglio 2009, l'obbligatorietà della sottoscrizione dei piani di rientro ovvero del commissariamento della regione nel caso di disavanzo strutturale minimo del 7% del finanziamento ordinario integrato dalle entrate proprie sanitarie delle regioni. Tale obbligo scatta anche nei casi di disavanzo inferiore alla citata percentuale ma in presenza di insufficiente capacità fiscale della regione a far fronte al disavanzo sanitario corrente;
- una stretta generalizzata delle procedure e dei meccanismi di controllo e monitoraggio della spesa, con particolare riferimento alle regioni firmatarie dei piani di rientro;
- una valutazione delle attuali procedure amministrative e contabili delle aziende sanitarie ai fini della certificazione di bilancio a partire dal consolidato regionale 2008;
- l'avvio della procedura di diffida e di eventuale commissariamento della regione Calabria in caso di mancata predisposizione, entro 30 gg, di un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR nonché l'individuazione delle necessarie misure ivi comprese anche quelle di tipo fiscale concernenti gli aumenti delle addizionali Irpef ed Irap;
- l'obbligo di conclusione, entro il 31 dicembre 2009, del processo di accreditamento di strutture e professionisti sanitari in tutte le regioni. In caso di mancato completamento di tale accreditamento, le regioni interessate dovranno:
    - ridurre di almeno il 20% i posti letto accreditati con decorrenza 1 febbraio 2010 con corrispondente riduzione degli importi economici stabiliti negli accordi contrattuali del 20%;
    - ridurre del 20%, per l'anno 2010, gli importi economici stabiliti negli accordi contrattuali riguardanti le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- l'istituzione di un fondo di 725 mln € per il 2012 e di 760 mln € a decorrere dal 2013 per interventi relativi al settore sanitario da definirsi con decreto del Ministro del welfare. Non sono chiare le finalità del fondo;
- la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale per 800 mln € a decorrere dal 2010 a seguito della determinazione del prezzo dei medici-

nali equivalenti (il tetto di spesa della farmaceutica territoriale diventa quindi a decorrere dal 2010 del 13,3% del finanziamento pubblico della sanità).

Valutazione

L'insieme delle misure conferma la politica seguita negli ultimi anni del rafforzamento del meccanismo dei piani di rientro e del commissariamento delle regioni cha hanno difficoltà nel rientrare dai disavanzi sanitari.

Tuttavia, l'esperienza dei piani di rientro non è stata finora soddisfacente e si è scontrata con l'effettiva capacità delle regioni interessate di razionalizzare i rispettivi sistemi sanitari ottenendo risultati concreti in termini di efficientamento della spesa.

Alla luce di tale difficoltà di intervenire con interventi strutturali di razionalizzazione della spesa pubblica, desta particolare perplessità l'intervento di taglio sulla farmaceutica.

Nei confronti di un settore che garantisce ingenti investimenti, anche in ricerca, contribuendo in tal modo al superamento della crisi economica, appare poco comprensibile l'ennesima misura di riduzione della spesa farmaceutica pubblica (dopo la riduzione già realizzata con il decreto "Abruzzo") che ha portato al 13,3% il tetto della farmaceutica territoriale, modificando radicalmente il quadro di riferimento normativo per imprese ed operatori che avevano programmato gli investimenti stessi.

All. 1

CLASSIFICAZIONE ATECO

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fattoche siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace.

Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera. È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati
ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad
aeromobili)

- fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori per aeromobili, autoveicoli e motocicli): motori marini,
motori ferroviari
- fabbricazione di motori per applicazioni industriali

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

- fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori ed altre parti per tutti i motori a combustione interna, motori diesel
eccetera
- fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico per motori a combustione interna

28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di turbine e loro parti: turbine a vapore, turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori, turbine eoliche, turbine a gas (esclusi i turboreattori o i propulsori turbo per aeromobili)
- fabbricazione di insiemi di turboalternatori

Dalla classe 28.11 sono escluse:
- fabbricazione di generatori elettrici (esclusi i turboalternatori), cfr. 27.11
- fabbricazione di set di generatori di movimento (esclusi gli insiemi di turboalternatori), cfr. 27.11
- fabbricazione di motori per autoveicoli, aeromobili o motocicli, cfr. 29.10, 30.30, 30.91
- fabbricazione di apparecchiature e componenti elettrici per motori a combustione interna, cfr. 29.31
- fabbricazione di turboreattori e propulsori turbo, cfr. 30.30

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

- fabbricazione di componenti idrauliche e pneumatiche (incluse pompe idrauliche, motori idraulici, pistoni idraulici e

pneumatici, valvole idrauliche e pneumatiche, accessori idraulici e pneumatici)
- fabbricazione di attrezzature per la preparazione dell'aria per sistemi pneumatici
- fabbricazione di sistemi fluidodinamici
- fabbricazione di apparecchiature di trasmissione idraulica
- fabbricazione di trasmissione idrostatica
Dalla classe 28.12 sono escluse:
- fabbricazione di compressori, cfr. 28.13
- fabbricazione di pompe per applicazioni non idrauliche, cfr. 28.13
- fabbricazione di valvole per applicazioni non fluidodinamiche, cfr. 28.14
- fabbricazione di apparecchiature di trasmissione meccanica, cfr. 28.15

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

- fabbricazione di pompe ad aria o per vuoto e di compressori d'aria o di altro gas
- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un dispositivo di misurazione
- fabbricazione di pompe per motori a combustione interna, inclusi quelli per veicoli a motore: pompe per la circolazione
di olio, acqua e carburante
- fabbricazione di pompe a mano
- fabbricazione di pompe per autoveicoli e loro motori
- fabbricazione di elettropompe
Dalla classe 28.13 è esclusa:
- fabbricazione di apparecchiature idrauliche e pneumatiche, cfr. 28.12

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

- fabbricazione di rubinetti e valvole per l'industria, incluse le valvole di regolazione e i rubinetti d'aspirazione
- fabbricazione di rubinetti e valvole per sanitari
- fabbricazione di rubinetti e valvole per riscaldamento
- fabbricazione di elettrovalvole
Dalla classe 28.14 sono escluse:
- fabbricazione di valvole di gomma vulcanizzata non indurita, in vetro o in materiali ceramici, cfr. 22.19, 23.19 o 23.44
- fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico di motori a combustione interna, cfr. 28.11
- fabbricazione di valvole idrauliche e pneumatiche e di attrezzature per la preparazione dell'aria da usare in sistemi pneumatici, cfr. 28.12

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e
motocicli)

NOTE ESPLICATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE

83 / 233

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi a camme, alberi a gomito, manovelle eccetera, alloggiamenti
per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi
- fabbricazione di ingranaggi, di sistemi di ingranaggi, di cambi e di altri variatori di velocità
- fabbricazione di frizioni e di alberi di accoppiamento
- fabbricazione di volani e pulegge
- fabbricazione di catene a maglia articolata
- fabbricazione di organi di trasmissione a catena

28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

- fabbricazione di cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti
Dalla classe 28.15 sono escluse:
- fabbricazione di altre catene, cfr. 25.93
- fabbricazione di apparecchiature di trasmissione idraulica, cfr. 28.12
- fabbricazione di trasmissioni idrostatiche, cfr. 28.12
- fabbricazione di frizioni (elettromagnetiche), cfr. 29.31
- fabbricazione di sotto-assemblati di apparecchiature di trasmissione identificabili come parti di veicoli o aeromobili, cfr. divisioni 29 e 30

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

- fabbricazione di fornaci e forni elettrici, industriali e da laboratorio, inclusi gli inceneritori
- fabbricazione di bruciatori
- fabbricazione di alimentatori meccanici, griglie, scaricatori di ceneri eccetera

28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

- fabbricazione di riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine
- fabbricazione di riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento
- fabbricazione di sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici

Dalla classe 28.21 sono escluse:

- fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie, cfr. 25.21
- fabbricazione di forni domestici, cfr. 27.51
- fabbricazione di essiccatoi per l'agricoltura, cfr. 28.93
- fabbricazione di forni da panetteria, cfr. 28.93
- fabbricazione di essiccatoi per legno, pasta carta, carta o cartone, cfr. 28.99
- fabbricazione di sterilizzatori medici, chirurgici o da laboratorio, cfr. 32.50
- fabbricazione di forni da laboratorio odontoiatrico, cfr. 32.50
- riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori, cfr. 33.12

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

- fabbricazione di ascensori, scale e marciapiedi mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme
girevoli

- fabbricazione di derrick, gru, strutture mobili di sollevamento, carrelli a portale eccetera, carrelli di movimentazione semoventi o meno, dotati o meno di attrezzature di sollevamento o di movimentazione, dei tipi utilizzati nelle fabbriche

28.22.03 Fabbricazione di carriole

- inclusi altri mezzi a mano

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

- fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico: paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti
- fabbricazione di manipolatori meccanici e robot industriali progettati specificamente per il sollevamento e la movimentazione, carico e scarico
- fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera
- fabbricazione di parti specializzate per apparecchi di sollevamento e movimentazione

Dalla classe 28.22 sono escluse:

- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per lavori sotterraneo, cfr. 28.92
- fabbricazione di pale meccaniche, escavatori e pale caricatrici, cfr. 28.92
- fabbricazione di robot industriali per usi molteplici, cfr. 28.99
- fabbricazione di autogrù, pontoni a biga, gru ferroviarie, cfr. 29.10, 30.11, 30.20
- riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi per sollevamento e movimentazione, cfr. 33.12
- installazione di ascensori e di montacarichi, cfr. 43.29

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

- fabbricazione di macchine calcolatrici
- fabbricazione di addizionatrici, registratori di cassa
- fabbricazione di affrancatrici, macchine per lo smistamento della posta (imbustatrici, macchine per sigillare, stampare indirizzi; aprire, smistare, verificare la posta), macchine per la raccolta
- fabbricazione di macchine per scrivere
- fabbricazione di macchine per stenografia
- fabbricazione di rilegatrici da ufficio (ad esempio per rilegature in plastica o a nastro)

- fabbricazione di macchine per la scrittura di assegni
- fabbricazione di macchine per contare o imballare monete
- fabbricazione di macchine temperamatite
- fabbricazione di macchine spillatrici o levapunti
- fabbricazione di macchine per votazione
- fabbricazione di dispensers per nastri adesivi
- fabbricazione di macchine perforatrici
- fabbricazione di macchine fotocopiatrici
- fabbricazione di lavagne
- fabbricazione di macchine per la dettatura

Dalla classe 28.23 sono escluse:
- fabbricazione di computer e periferiche, cfr. 26.20
- fabbricazione di distributori automatici di bevande ed altri prodotti, cfr. 28.29
- riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio, cfr. 33.12

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

- fabbricazione di utensili a mano, con motore interno elettrico, non elettrico o pneumatico, quali: seghe circolari o seghetti alternativi, seghe a catena trapani e martelli pneumatici, sabbiatrici portatili, sparachiodi pneumatici e azionati a servocomando, pulitrici, fresatrici, molatrici, cucitrici, rivettatrici pneumatiche, piallatrici, roditrici e cesoie, avvitatrici ad impulso

Dalla classe 28.24 sono escluse:
- fabbricazione di parti intercambiabili per utensili a mano, cfr. 25.73
- fabbricazione di apparecchiature elettriche per sadatura e brasatura, cfr. 27.90

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

NOTE ESPLICATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE

85 / 233

28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento, inclusi assemblaggi dei componenti
- fabbricazione di condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico e per autoveicoli
- fabbricazione di ventilatori per uso non domestico
- fabbricazione di scambiatori di calore
- fabbricazione di macchine per liquefare aria o gas

Dalla classe 28.25 sono escluse:
- fabbricazione di frigoriferi e congelatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di ventilatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di essiccatoi per l'agricoltura, cfr. 28.93
- riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, cfr. 33.12
- installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di condizionamento dell'aria, cfr. 43.22

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

- fabbricazione di apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso domestico o commerciale, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, pesi eccetera
- fabbricazione di distributori automatici

28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche

28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e

accessori)
- fabbricazione di macchine per impacchettare e imballare le merci: imballatrici, confezionatrici, macchine per riempire,
sigillare, incapsulare o etichettare eccetera
- fabbricazione di macchine per pulire o asciugare bottiglie e per gassare le bevande
- fabbricazione di apparecchi di distillazione o rettificazione per le industrie delle bevande eccetera

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- fabbricazione di apparecchi per filtrare o depurare e di attrezzature per liquidi

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi
quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
- fabbricazione di apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare liquidi o polveri: pistole a spruzzo, estintori, macchine a getto di sabbia o di vapore eccetera
- fabbricazione di macchine per la calandratura, laminatoi e cilindri (escluso per metallo e vetro)
- fabbricazione di centrifughe (escluse scrematrici ed essiccatoi per lavanderia)
- fabbricazione di guarnizioni e giunti simili realizzate in combinazione con strati dello stesso materiale o di materiali diversi
- fabbricazione di generatori di gas e di lance termiche
- fabbricazione di apparecchi per saldatura e brasatura non elettrici
- fabbricazione di torri di raffreddamento ed apparecchi simili per il raffreddamento diretto attraverso il ricircolo dell'acqua

Dalla classe 28.29 sono escluse:
- fabbricazione di bilance di precisione (da laboratorio), cfr. 26.51
- fabbricazione di frigoriferi e congelatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di lavastoviglie per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di ventilatori per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di macchine per la saldatura e la brasatura elettriche, cfr. 27.90
- fabbricazione di irroratrici da impiegare in agricoltura, cfr. 28.30
- fabbricazione di macchine per la laminazione dei metalli o del vetro e relativi cilindri, cfr. 28.91, 28.99
- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo, cfr. 28.93
- fabbricazione di macchine per filtrare e depurare gli alimenti, cfr. 28.93
- fabbricazione di scrematrici, cfr. 28.93
- fabbricazione di essiccatoi per lavanderia, cfr. 28.94
- fabbricazione di macchine per lavanderia e stireria, cfr. 28.94
- fabbricazione di macchine per la stampa su tessuti, cfr. 28.94
- riparazione e manutenzione di macchine per impiego generale, cfr. 33.12

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
- fabbricazione di trattori agricoli su ruote utilizzati in agricoltura e in silvicoltura
- fabbricazione di motocoltivatori

28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- fabbricazione di motozappe condotte a piedi
- fabbricazione di falciatrici, inclusi i tosaerba
- fabbricazione di rimorchi o semirimorchi autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo
- fabbricazione di macchine agricole per la preparazione del terreno, la piantatura o la concimazione: aratri, spanditori di
concime, seminatrici, erpici eccetera
- fabbricazione di macchine per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli: mietitrici, trebbiatrici, selezionatrici eccetera
- fabbricazione di mungitrici
- fabbricazione di irroratrici per uso agricolo
- fabbricazione di macchine agricole di altro tipo: incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura, macchine per l'apicoltura, apparecchi per la preparazione del mangime eccetera, macchine per pulire, vagliare o selezionare uova, frutta eccetera
- fabbricazione di macchine per irrigazione

Dalla classe 28.30 sono escluse:
- fabbricazione di utensili agricoli non a motore per l'impiego a mano, cfr. 25.73

- fabbricazione di trasportatori per allevamenti, cfr. 28.22
- fabbricazione di utensili portatili a motore, cfr. 28.24
- fabbricazione di scrematrici, cfr. 28.93
- fabbricazione di macchine per pulire, selezionare o calibrare i semi, le granaglie o i legumi secchi da granella, cfr. 28.93
- fabbricazione di trattori stradali per semi-rimorchi, cfr. 29.10
- fabbricazione di rimorchi o semi-rimorchi stradali, cfr. 29.20

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

Questo gruppo include la fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili, per esempio macchine utensili per la lavorazione dei metalli e di altri materiali (legno, osso, pietra, gomma indurita, plastiche dure, vetro lavorato a freddo) incluse quelle che utilizzano raggi laser, onde ad ultrasuoni, arco a plasma, impulsi magnetici eccetera.

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

NOTE ESPLICATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE

87 / 233

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, incluse quelle che utilizzano raggi laser, onde ad ultrasuoni, arco plasma, impulsi magnetici eccetera
- fabbricazione di macchine utensili per tornitura, perforazione, fresatura, profilatura, laminatura, alesatura, smerigliatura
eccetera
- fabbricazione di macchine utensili per lo stampaggio e presse
- fabbricazione di presse meccaniche verticali, presse idrauliche, presse a freno idraulico, magli a caduta libera, macchine per la fucinatura
- fabbricazione di trafilatrici, cilindri o macchine per la lavorazione di fili metallici

Dalla classe 28.41 sono escluse:
- fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili, cfr. 25.73
- fabbricazione di apparecchi per saldatura e brasatura elettrici, cfr. 27.90
- riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, cfr. 33.12

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili

28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione di legno, osso, pietra, gomma indurita, plastiche dure, per la lavorazione a freddo del vetro eccetera inclusi quelle che utilizzano raggi laser, onde ad ultrasuoni, arco a plasma, impulsi magnetici eccetera
- fabbricazione di portapezzi per macchine utensili
- fabbricazione di teste a dividere e di altri accessori speciali per macchine utensili
- fabbricazione di macchine fisse per inchiodare, graffare, incollare o assemblare diversamente legno, sughero, osso, gomma indurita o plastiche dure eccetera
- fabbricazione di trapani fissi a rotazione o a rotazione-percussione, limatrici, rivettatrici eccetera
- fabbricazione di presse per la fabbricazione di pannelli di particelle e simili

Dalla classe 28.49 sono escluse:
- fabbricazione di strumenti intercambiabili per macchine utensili (punte da trapano, punzoni, stampi, prese intermedie, frese, torni, lame di sega, lame per tagliatrici eccetera), cfr. 25.73
- fabbricazione di saldatori elettrici a mano e di pistole per saldare, cfr. 27.90
- fabbricazione di utensili portatili a motore, cfr. 28.24
- fabbricazione di macchine utilizzate in stabilimenti metallurgici e fonderie, cfr. 28.91
- fabbricazione di macchine per miniera e cava, cfr. 28.92
- riparazione e manutenzione di altre macchine utensili, cfr. 33.12

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Questo gruppo include la fabbricazione di macchine per impieghi speciali, ossia macchine utilizzate esclusivamente in una specifica attività economica. Questo gruppo include anche la fabbricazione di macchinari specifici per altre industrie non manifatturiere, come le catapulte per

il lancio di aerei imbarcati o le attrezzature per i parchi di divertimento.

28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine ed apparecchiature per la trasformazione di metalli ad alta temperatura: convertitori, lingottiere, secchie di colata, macchine per colare
- fabbricazione di laminatoi per metalli e dei relativi cilindri

Dalla classe 28.91 sono escluse:

- *fabbricazione di casse di formatura e forme (escluse le lingottiere), cfr. 25.73*
- *fabbricazione di trafilatrici, cfr. 28.41*
- *fabbricazione di macchine per modellare gli stampi da fonderia, cfr. 28.99*
- *riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, cfr. 33.12*

28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per uso sotterraneo
- fabbricazione di macchine da perforazione, taglio, trivellazione e scavo di gallerie (per uso sotterraneo o meno)
- fabbricazione di macchine per il trattamento dei minerali mediante vaglio, cernita, separazione, lavaggio, frantumazione eccetera
- fabbricazione di impastatrici di calcestruzzo e malta
- fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale
meccaniche, pale caricatrici eccetera
- fabbricazione di battipali e di estrattori di pali, spandimalta, spandibitume, macchine per stendere il calcestruzzo eccetera
- fabbricazione di trattori a cingoli e trattori utilizzati nell'edilizia o nell'industria estrattiva
- fabbricazione di lame per bulldozer e angle-dozer

Dalla classe 28.92 sono escluse:

- *fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, cfr. 28.22*
- *fabbricazione di altri trattori, cfr. 28.30, 29.10*
- *fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra, incluse le macchine per fendere o sfaldare, cfr. 28.49*
- *fabbricazione di autocarri con impastatrice di calcestruzzo, cfr. 29.10*
- *riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere, cfr. 33.12*

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di essiccatoi per uso agricolo
- fabbricazione di macchine per l'industria lattiero-casearia: scrematrici, macchine per la lavorazione del latte (ad esempio omogeneizzatori), macchine per la trasformazione del latte (zangole, impastatrici e macchine per foggiare il burro), macchine per la fabbricazione del formaggio (omogeneizzatori, macchine per foggiare i formaggi, presse) eccetera
- fabbricazione di macchine per l'industria molitoria: macchine per pulire, selezionare o calibrare i semi, le granaglie o i
legumi secchi da granella (vagliatori, setacci, separatori, pulitrici di granaglie eccetera) macchine per produrre farine eccetera (mulini a macine, mulini a cilindri, alimentatori, setacci, pulitrici di crusca, mescolatrici, sbramini per riso, macchine per sgranare i piselli)
- fabbricazione di torchi, spremitrici eccetera utilizzati per produrre vino, sidro, succhi di frutta eccetera
- fabbricazione di macchine per l'impiego nel settore della panificazione o della fabbricazione di paste alimentari, quali maccheroni, spaghetti o simili: fabbricazione di forni, impastatrici, spezzatrici, trafilatrici, tagliatrici, macchine di dosaggio per pasticceria eccetera
- fabbricazione di macchine e attrezzature per la lavorazione di prodotti alimentari diversi: macchine per l'industria dolciaria, del cacao o del cioccolato, per produzione di zucchero, per la fabbricazione della birra, per la lavorazione della carne o del pollame, per la preparazione di frutta, frutta a guscio o verdure, per la preparazione di pesci, crostacei o altri frutti di mare
- fabbricazione di macchine per filtrare e depurare alimenti o bevande, altre macchine per la preparazione o fabbricazione industriale di prodotti alimentari o bevande
- fabbricazione di macchine per l'estrazione o la preparazione di grassi ed oli vegetali o animali

- fabbricazione di macchine per la preparazione del tabacco e per la fabbricazione di sigarette o sigari, per produzione di
tabacco da pipa, da masticare o da fiuto
- fabbricazione di macchine per la preparazione di pasti e bevande in mense, alberghi, ristoranti e bar
- fabbricazione di macchine per la torrefazione del caffè
Dalla classe 28.93 sono escluse:
- fabbricazione di serbatoi in metallo non dotati di attrezzatura meccanica o termica(ad esempio i silos), cfr. 25.29
- fabbricazione di apparecchiature per l'irradiamento di alimenti e latte, cfr. 26.60
- fabbricazione di macchine per impacchettare, imballare e pesare, cfr. 28.29
- fabbricazione di macchine per pulire e asciugare le bottiglie e per gassare le bevande, cfr. 28.29
- fabbricazione di macchine per pulire, vagliare e selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli (escluse sementi, granaglie o legumi secchi da granella), cfr. 28.30
- riparazione e manutenzione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, cfr. 33.12
NOTE ESPLICATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine per l'industria tessile: macchine per la preparazione, la produzione, l'estrusione, lo stiro, la testurizzazione o il taglio di fibre tessili, tessuti o filati sintetici o artificiali
- fabbricazione di macchine per la preparazione di fibre tessili: sgranatrici di cotone, apriballe, garnettatrici, distenditoi per cotone, lavatrici per lana, macchine per carbonizzare la lana, pettinatrici, cardatrici, banchi da torcitura eccetera, filatoi
- fabbricazione di macchine per la preparazione dei filati: bobinatrici, orditoi e macchine annesse
fabbricazione di macchine per la tessitura (telai), inclusi i telai a mano, macchine per maglieria, macchine per produrre reti annodate, tulle, pizzi, trecce eccetera
- fabbricazione di macchine o attrezzature ausiliarie delle macchine sopra descritte: ratiere, telai Jacquard, sistemi di arresto automatico, meccanismi per il cambio della navetta, fusi e alette di fusi eccetera
- fabbricazione di macchine per la stampa delle materie tessili
- fabbricazione di macchine per il trattamento dei tessuti: macchine per il lavaggio, il candeggio, la tintura, l'apprettatura, il finissaggio, il rivestimento o l'impregnazione dei tessuti
- fabbricazione di macchine per avvolgere, srotolare, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
- fabbricazione di macchine per cucire, testine e aghi (per uso domestico o meno)
- fabbricazione di macchine per la produzione o la finitura di feltri o di tessuti non tessuti

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine per l'industria delle pelli e del cuoio: macchine per la preparazione, la concia o la lavorazione di pellami, pelli o cuoio, macchine per la produzione o la riparazione di calzature o altri articoli in pellami, pelle, cuoio o pelliccia

28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine per lavanderia: macchine per stirare, incluse le presse, lavatrici e essiccatoi per lavanderia per uso commerciale, macchine per il lavaggio a secco
Dalla classe 28.94 sono escluse:
- fabbricazione di schede di carta o cartone per macchine Jacquard, cfr. 17.29
- fabbricazione di lavatrici e asciugatrici per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di calandre, cfr. 28.29
- fabbricazione di macchine per cucire utilizzate in legatoria, cfr. 28.99
- fabbricazione di macchine ed apparecchi per la stampa in offset, flessografici, tipografici e eliografici, cfr. 28.99
- riparazione e manutenzione di macchine per l'industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, cfr. 33.12

28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine per produzione di pasta-carta

- fabbricazione di macchine per produzione di carta e cartone
- fabbricazione di macchine per produzione di articoli in carta o cartone
Dalla classe 28.95 sono escluse:
- fabbricazione di macchine per asciugare la carta, cfr. 28.99
- riparazione e manutenzione di macchine per l'industria della carta e del cartone, cfr. 33.12

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di macchine per l'industria della gomma o delle materie plastiche e per la fabbricazione di articoli in tali materiali: estrusori, stampatrici, macchine per fabbricazione o la rigenerazione dei pneumatici ed altre macchine per fabbricazione di prodotti specifici in gomma o in plastica

28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

- fabbricazione di lettini per abbronzature
- fabbricazione di apparecchi per massaggi

28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

- fabbricazione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

- fabbricazione di essiccatoi per legno, pasta-carta, carta o cartone ed altri materiali (esclusi quelli utilizzati per i prodotti agricoli e tessili)
- fabbricazione di macchine per la produzione di tegole, mattoni, paste di ceramiche modellate, tubi, elettrodi in grafite, gesso per lavagna eccetera
- fabbricazione di macchine per la produzione di semi-conduttori
- fabbricazione di macchinari ed apparecchiature speciali di vario tipo: macchine per montare lampade elettriche o elettroniche, tubi (valvole) o lampadine, macchine per produzione o lavorazione a caldo del vetro o di articoli in vetro, fibre o filati di vetro, macchine per fabbricazione di funi
- fabbricazione di macchine o apparecchiature per la separazione isotopica
- fabbricazione di macchine produttrici di cavi elettrici
- fabbricazione di apparecchiature per piste da bowling automatiche (ad esempio posa-birilli)
- fabbricazione di sistemi d'ingrassaggio centralizzati
- fabbricazione di macchine per l'industria ceramica e del laterizio
- fabbricazione di inseguitori per pannelli solari

Dalla classe 28.99 sono escluse:
- fabbricazione di stampi, portastampi e sagome, cfr. 25.73
- fabbricazione di elettrodomestici, cfr. 27.51
- fabbricazione di asciugatrici per uso domestico, cfr. 27.51
- fabbricazione di robot industriali per sollevamento, movimentazione, carico e scarico, cfr. 28.22
- fabbricazione di fotocopiatrici eccetera, cfr. 28.23
- fabbricazione di macchine o attrezzature per la lavorazione di gomma indurita, plastica dura o vetro freddo, cfr. 28.49
- fabbricazione di lingottiere, cfr. 28.91
- fabbricazione di essiccatoi per l'agricoltura, cfr. 28.93
- fabbricazione di essiccatoi per lavanderia, cfr. 28.94
- fabbricazione di attrezzi da palestra, per centri di fitness e per atletica, cfr. 32.30
- riparazione emanutenzione di altre macchine di impiego speciali nca, cfr. 33.12